

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1496-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 23 gennaio 2007 (v. stampato Senato n. 1269)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 maggio 2007

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE
(MELANDRI)

E DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
(BONINO)

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 maggio 2007*

(Relatore: **FOLENA**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 1496-B. La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 7 giugno 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo approvato dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno legge n. 1496-B si veda il relativo stampato.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1496/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato, e ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si era già espresso in prima lettura in data 19 ottobre 2006;

evidenziato che esso, nell'unico articolo di cui si compone, reca una delega legislativa al Governo in materia di diritti sulle trasmissioni radiotelevisive e su altre reti di comunicazione elettronica di eventi sportivi professionistici;

evidenziato che le modifiche introdotte al Senato mirano a specificare ulteriormente criteri e principi direttivi della delega, con particolare attenzione alle esigenze di tutela della concorrenza ed a quelle di sostegno ai settori sportivi dotati di minori risorse;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

al comma 3, lettera *l*), dell'articolo 1 — che demanda a specifici regolamenti la disciplina delle modalità di approvazione di progetti « a sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università » — dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la tipologia di regolamento cui si intende fare riferimento, nonché il soggetto titolare ad adottarlo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1496-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e

delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale », come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;

considerato che il settore d'intervento del provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile » che le lettere *e*) ed *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché, in parte, alle materie dell'« ordinamento sportivo » e dell'« ordinamento della comunicazione » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge del Governo n. 1496-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale;

rilevato che durante l'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche al testo del provvedimento e che alcune di tali modifiche incidono su aspetti che riguardano la competenza della X Commissione;

valutata in particolare, per quel che riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, la modifica relativa alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 1, che sopprime la disposizione che prevedeva che la vendita dei diritti televisivi dovesse avvenire differenziando le gare a seconda della piattaforma di trasmissione utilizzata (satellitare, analogica eccetera) e introduce, per contro, un potere di regolazione e di vigilanza nel settore da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo che siano assicurati pari diritti agli operatori della comunicazione e non si formino posizioni dominanti;

valutata altresì la modifica introdotta dal Senato, che ha attenuato il divieto di rivendere ad altri operatori le licenze (cosiddette sublicenze) originariamente acquisite, prevedendo alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1, che i diritti acquisiti e non utilizzati possono essere rivenduti, dietro autorizzazione del soggetto organizzatore dell'evento, ad altri operatori della comunicazione della stessa o di diversa piattaforma, ivi comprese le emittenti locali;

considerata altresì l'introduzione di misure di sostegno alla concorrenza a favore di piattaforme emergenti (lettera *g*) del comma 3 dell'articolo 1);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0028890